

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Wedding (Germania) il 14 marzo 2013 — Rechtsanwaltskanzlei CMS Hasche Sigle, Partnerschaftsgesellschaft/Xceed Holding Ltd.**

(Causa C-121/13)

(2013/C 164/16)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Amtsgericht Wedding

**Parti**

*Ricorrente:* Rechtsanwaltskanzlei CMS Hasche Sigle, Partnerschaftsgesellschaft

*Convenuta:* Xceed Holding Ltd.

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se il regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento<sup>(1)</sup>, debba essere interpretato nel senso che il convenuto può chiedere il riesame giudiziario dell'ingiunzione di pagamento europea anche qualora quest'ultima non gli sia stata notificata o qualora la notifica non sia stata validamente effettuata e se, a tale riguardo, sia possibile basarsi segnatamente, per analogia, sull'articolo 20, paragrafo 1, o sull'articolo 20, paragrafo 2, del suddetto regolamento.
- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, quali conseguenze giuridiche, sotto il profilo procedurale, derivino dall'accoglimento dell'istanza di riesame e se, in merito, sia possibile fondarsi segnatamente, per analogia, sull'articolo 20, paragrafo 3, o sull'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento in oggetto.

<sup>(1)</sup> GU L 399, pag. 1.

**Impugnazione proposta il 15 marzo 2013 da BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 15 gennaio 2013, causa T-625/11, BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)**

(Causa C-126/13 P)

(2013/C 164/17)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Parti**

*Ricorrente:* BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (rappresentante: R. Biagosch)

*Altra parte nel procedimento:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

**Conclusioni del ricorrente**

- annullamento della sentenza del Tribunale (Quarta sezione) del 15 gennaio 2013 nella causa T-625/11, nella parte in cui il Tribunale ha statuito che la prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni, modelli) (UAMI) non ha violato l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009<sup>(1)</sup> con l'adozione della decisione del 22 settembre 2011 (procedimento R 340/2011-1);
- annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni, modelli) (UAMI) del 22 settembre 2011 (procedimento R 340/2011-1), nella parte in cui ha parzialmente respinto la registrazione del marchio ecoDoor sulla base dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009.

In subordine

Rimessione della causa al Tribunale in decisione;

condanna dell'UAMI alle spese di entrambi i gradi di giudizio.

**Motivi e principali argomenti**

La presente impugnazione è diretta contro la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 15 gennaio 2013 nella causa T-625/11, con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso della BSH Bosch und Siemens Hausgeräte avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni, modelli) (UAMI) del 22 settembre 2011 (procedimento R 340/2011-1), con la quale veniva parzialmente respinta la registrazione del marchio ecoDoor sulla base dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009.

La ricorrente invoca i seguenti motivi di impugnazione.

Deduce la violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009, in quanto il marchio ecoDoor — ove non descrive affatto i prodotti ai quali si riferisce il diniego dell'UAMI, bensì solamente una porta come una possibile parte di tali prodotti — può considerarsi solo descrittivo dei prodotti di cui è causa, quando la parte relativa sia così essenziale per il prodotto che il consumatore equipari la parte con il prodotto tout court. Ciò si verifica quando agli occhi del consumatore la parte in questione assolve ad una funzione assolutamente essenziale del prodotto. Il che non si applica ad una

porta quale parte dei prodotti controversi, sicché non sussiste l'impedimento alla registrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgerichts Köln (Germania) il 18 marzo 2013 — Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV/ILME GmbH**

(Causa C-132/13)

(2013/C 164/18)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Landgericht Köln

**Parti**

*Ricorrente:* Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV

*Resistente:* ILME GmbH

**Questione pregiudiziale**

Se gli articoli 1, 8 e 10 e gli allegati II, IV e III della direttiva 2006/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione <sup>(1)</sup>, debbano essere interpretati nel senso che le custodie quali componenti per i connettori multipolari per usi industriali non devono essere munite di marcatura CE.

<sup>(1)</sup> GU L 374, pag. 10.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Den Haag (Paesi Bassi) il 28 marzo 2013 — Hamidullah Rajaby/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie**

(Causa C-158/13)

(2013/C 164/19)

*Lingua processuale: l'olandese*

**Giudice del rinvio**

Rechtbank Den Haag

**Parti nel procedimento principale**

*Ricorrente:* Hamidullah Rajaby.

*Resistente:* Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie.

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se nelle circostanze della controversia di cui trattasi, dove sembra esistere una palese violazione del diritto dell'Unione che continuerà a produrre effetti per il futuro e dove le parti nella fase amministrativa hanno esposto le rispettive tesi sull'applicabilità dell'articolo 14 del regolamento n. 343/2003 <sup>(1)</sup>, tesi sulle quali non sono in seguito ritornate nella fase giudiziaria, ma che non sono state più invocate dall'attore in giudizio, sia contraria al diritto dell'Unione la circostanza che il giudice non prenda in considerazione detto punto controverso a causa del divieto di controllo d'ufficio.
- 2) Se si configuri dipendenza, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 343/2003, nelle circostanze della controversia di cui trattasi, ossia laddove i familiari sono una giovane donna senza alcuna educazione, proveniente dall'Afghanistan, accompagnata da due bambini attualmente di 5½ e 3 anni di età, che sono a suo carico e per i quali, ai fini della cura e dell'educazione, ella non può rivolgersi ad altri che all'attore in qualità di marito e padre dei bambini, laddove, inoltre, la sua domanda d'asilo è stata negativamente valutata dal convenuto, in quanto il suo resoconto è stato considerato interamente non credibile e detto resoconto può essere avvalorato da dichiarazioni dell'attore e da (copie dei) documenti da questo prodotti.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 50, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif de Melun (Francia) il 3 aprile 2013 — Sophie Mukarubega/Préfet de police, Préfet de la Seine-Saint-Denis**

(Causa C-166/13)

(2013/C 164/20)

*Lingua processuale: il francese*

**Giudice del rinvio**

Tribunal administratif de Melun.

**Parti**

*Ricorrente:* Sophie Mukarubega

*Convenuti:* Préfet de police, Préfet de la Seine-Saint-Denis